www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla nozione giuridica di "ambiente"

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Mi sto preparando per un concorso e nello studiare come argomento l'ambiente non sono riuscito a individuare una vera e propria definizione, si trovano le teorie (anche collegate al termine paesaggio, i tipi di reati, le pene, ecc), ma una vera e propria definizione non sono riuscito a trovarla….

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):
L'esatta connotazione dell'*ambiente*, sotto il profilo giuridico, rappresenta ancora oggi una questione in gran parte irrisolta.
Si deve evidenziare che tale nozione non è univoca dato che vi sono numerose trattazioni che negano un autonomo concetto di "ambiente" o che sembrano accoglierne nozioni più ristrette incentrate, di volta in volta, sulle bellezze naturalistiche ovvero sull'inquinamento o sullo sviluppo urbanistico.
Nell'ambito giuridico la discussione sul significato di "ambiente" ha oscillato sostanzialmente tra due poli e dunque, a fronte di una possibile ricostruzione unitaria della nozione di "ambiente", se ne è proposta una visione tripartita in: ambiente-territorio, ambiente-paesaggio, ambiente-salute[1)].
La Corte costituzionale ha, poi, considerato l'ambiente un *bene giuridico* meritevole di tutela, assegnando allo Stato il dovere di salvaguardarlo attraverso anche una disciplina unitaria[2)].

Se è, pertanto, difficile definire l'ambiente sotto il profilo giuridico, dal punto di vista invece della sua "dimensione territoriale" ci può in qualche modo venire in aiuto la Direttiva 85/377/CEE del 27 giugno 1985 (come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dalla Direttiva 2003/35/CE) che concerne la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che ci fornisce alcuni indici interpretativi che possono essere di aiuto per rispondere al nostro quesito.
All'art. 3 della suddetta direttiva vengono, infatti, elencato i fattori che debbono essere presi a riferimento per valutare l'incidenza di un'opera sull'ambiente, tali fattori sono:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra loro dei fattori di cui ai tre punti precedenti.

[1)] M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1973, 15 e segg.
[2)] Si veda, ad esempio, Corte costituzionale sentenza del 18 aprile 2008, n. 104 (*Pres. Franco Bile - Rel. Paolo Maddalena*)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Tali indici fanno, dunque, riferimento ad una idea di ambiente particolarmente ampia secondo la quale, in pratica, l'ambiente comprende tutte le "componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità" (D.P.C.M. 27 dicembre 1988, Allegato I).

Pubblicato il 17 maggio 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.